

Novità contabili e fiscali per le PMI: cosa cambia in concreto

Il quadro contabile e fiscale applicabile alle imprese di minori dimensioni è interessato da una serie di interventi finalizzati, in diversi casi, a **semplificare regole già esistenti**, eliminando casistiche poco frequenti e riducendo alcuni adempimenti tecnici.

Non tutte le modifiche comportano, quindi, un cambiamento sostanziale nel modo di tenere la contabilità o predisporre il bilancio.

In alcuni casi vengono semplicemente confermate regole già conosciute; in altri, invece, la semplificazione è più concreta, soprattutto per quanto riguarda la valutazione di crediti, debiti e lavori in corso.

Di seguito riepiloghiamo le principali novità di interesse per le imprese.

1. RINUNCIA DEL SOCIO A UN CREDITO VERSO LA SOCIETÀ

Particolare attenzione merita il caso in cui un socio rinunci a un credito vantato nei confronti della società, ad esempio per un precedente finanziamento.

Per le PMI, la rinuncia viene considerata contabilmente come un **apporto al patrimonio netto**, indipendentemente dall'origine del credito.

La somma rinunciata, quindi, non viene normalmente considerata un ricavo della società.

Esempio:

Un socio ha finanziato la società per **100.000 euro** e successivamente rinuncia definitivamente alla restituzione.

La società:

- elimina il debito verso il socio di 100.000 euro;
- incrementa il patrimonio netto dello stesso importo;
- non registra i 100.000 euro come ricavo nel conto economico.

In concreto: la rinuncia rafforza patrimonialmente la società, senza generare contabilmente un ricavo ordinario.

2. FONDI RISCHI, FONDI ONERI E TFR: COSA CAMBIA DAVVERO

Su questa materia **non vi sono cambiamenti sostanziali nel trattamento contabile.**

La principale semplificazione consiste nella riduzione delle casistiche particolari previste per situazioni che normalmente si verificano con minore frequenza nelle PMI.

Rimane, quindi, invariato il principio secondo cui:

- se l'impresa ha una probabile futura uscita di denaro collegata a un rischio già esistente, deve valutare l'accantonamento di un fondo;
- se l'obbligazione è certa, ma non sono ancora definiti con precisione importo o data del pagamento, può essere necessario rilevare un fondo per oneri.

Esempio:

Una società ha una causa in corso con un fornitore e il legale ritiene probabile un esborso di circa **30.000 euro**.

Con le regole attuali la società accantona un fondo di 30.000 euro.

Con il principio semplificato per le PMI la società continua, sostanzialmente, ad accantonare lo stesso importo.

Cosa cambia quindi?

Non il risultato contabile, ma soprattutto la quantità di casistiche particolari disciplinate nel principio.

Anche per il **TFR** non cambia il meccanismo fondamentale.

Se il TFR accantonato è pari a 150.000 euro, nell'anno maturano ulteriori 20.000 euro e vengono pagati 10.000 euro a dipendenti cessati, il debito finale sarà:

$150.000 + 20.000 - 10.000 = 160.000$ euro.

In concreto: per fondi e TFR le PMI continueranno sostanzialmente a operare come prima, con una disciplina più snella.

3. DEBITI: MENO CALCOLI FINANZIARI

Una semplificazione più evidente riguarda invece i debiti.

Per le PMI viene eliminata, nei casi previsti dal nuovo principio, l'applicazione del **costo ammortizzato e dell'attualizzazione**.

Ciò consente una contabilizzazione più semplice di finanziamenti e relativi costi iniziali.

Possono rientrare, ad esempio:

- spese di istruttoria;
- commissioni bancarie iniziali;
- perizie;
- imposta sostitutiva;
- costi direttamente collegati all'ottenimento del finanziamento.

Tali costi possono essere gestiti attraverso criteri più semplici e imputati nel tempo secondo competenza.

In concreto: meno calcoli finanziari complessi e maggiore semplicità nella gestione dei finanziamenti.

4. RATEI E RISCONTI

Anche per ratei e risconti la disciplina viene resa più semplice.

La ripartizione dei costi e dei ricavi tra più esercizi viene effettuata facendo principalmente riferimento al **tempo trascorso**, evitando valutazioni più articolate fondate sul cosiddetto tempo economico.

Esempio:

Un'assicurazione annuale di 12.000 euro viene pagata il 1° ottobre.

Al 31 dicembre sono di competenza dell'anno tre mesi, pari a 3.000 euro.

I restanti 9.000 euro vengono rinviati all'esercizio successivo tramite risconto.

In concreto: la ripartizione temporale diventa più lineare.

5. RIMANENZE: RILEVA IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ

Per stabilire se un bene deve essere incluso tra le rimanenze di fine esercizio, assume particolare importanza il momento in cui viene trasferita la **proprietà**.

Esempio:

Una società acquista merce il 28 dicembre, con trasferimento della proprietà immediato, ma riceve fisicamente i beni il 4 gennaio dell'anno successivo.

Se la proprietà è già passata il 28 dicembre, la merce deve essere considerata nelle rimanenze dell'esercizio appena chiuso.

Restano naturalmente da valutare separatamente i contratti con clausole particolari, come la vendita con riserva della proprietà.

6. COSTI DI PRODUZIONE E RIMANENZE

La disciplina semplificata riduce inoltre alcune casistiche relative alla ripartizione dei costi fissi di produzione.

L'impostazione parte dall'ipotesi che l'attività produttiva si svolga normalmente, evitando di disciplinare in modo analitico situazioni eccezionali di forte inattività o produzione particolarmente ridotta.

Rimane invece fermo il principio secondo cui le rimanenze devono essere svalutate quando il loro valore di realizzo è inferiore al costo.

7. LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

Per le commesse di durata pluriennale assume particolare rilievo il criterio della **commessa completata**.

La differenza rispetto alla percentuale di completamento è importante soprattutto per imprese edili e aziende che realizzano impianti su ordinazione.

Esempio – Impresa edile

Una società realizza un fabbricato del valore di **1.000.000 euro**.

I lavori iniziano nel 2026 e terminano nel 2027.

Al 31 dicembre 2026 l'opera è completata per il 40%.

Con il criterio della **commessa completata**, il margine economico viene sostanzialmente rinviato alla conclusione dell'opera.

Con il criterio della **percentuale di completamento**, invece, una parte del risultato della commessa viene già attribuita all'esercizio 2026 in funzione dell'avanzamento dei lavori.

Esempio – Impresa di impiantistica

Una società deve realizzare un impianto industriale del valore di **600.000 euro**.

Al 31 dicembre l'impianto è completato per circa il 30%.

Con la commessa completata il margine viene principalmente rinviato al momento della conclusione.

Con la percentuale di completamento, se ne ricorrono le condizioni, il risultato viene riconosciuto progressivamente sulla base dello stato di avanzamento.

In concreto: per le PMI il criterio della commessa completata rappresenta la soluzione più semplice; chi utilizza la percentuale di completamento dovrà continuare a fare riferimento all'OIC 23.

8. CREDITI: MENO CALCOLI, PIÙ ATTENZIONE A QUANTO SI INCASSERÀ DAVVERO

Per i crediti, la semplificazione consiste soprattutto nell'eliminazione del costo ammortizzato e dell'attualizzazione.

Il punto centrale diventa quindi il **valore che l'impresa ritiene concretamente di poter incassare**.

Esempio:

Una società ha un credito verso un cliente di **50.000 euro**.

Se il cliente è solvibile e si ritiene che pagherà interamente, il credito rimane iscritto per 50.000 euro.

Se invece emergono difficoltà finanziarie e si stima di recuperare solo 35.000 euro, il credito dovrà essere adeguato a tale importo.

In concreto: meno calcoli finanziari, ma resta fondamentale valutare attentamente il rischio di mancato incasso.

9. DISPONIBILITÀ LIQUIDE: NESSUNA NOVITÀ SOSTANZIALE

Per cassa e conti bancari **non cambiano le regole di base**.

Vengono sostanzialmente confermati i criteri già utilizzati in precedenza.

In particolare, le operazioni effettuate entro la chiusura dell'esercizio devono essere considerate nel bilancio dell'anno, anche quando la documentazione bancaria viene ricevuta successivamente.

Esempio:

Un'impresa dispone un bonifico il 30 dicembre e la banca lo esegue entro il 31 dicembre.

Il pagamento deve essere considerato nel bilancio dell'anno, anche se l'estratto conto viene ricevuto nel gennaio successivo.

Oggi, grazie alla contabilizzazione automatizzata e all'importazione elettronica dei movimenti bancari, queste verifiche risultano generalmente più semplici rispetto al passato.

In concreto: non nasce un nuovo adempimento; viene semplicemente confermata una regola contabile già conosciuta.

10. RISCOSSIONE E VECCHIE SOSPENSIONI EMERGENZIALI

Continuano, inoltre, a produrre effetti alcune sospensioni dei termini introdotte durante il periodo emergenziale.

Per determinate posizioni di riscossione non è quindi sempre sufficiente calcolare il normale termine di prescrizione, perché può essere necessario considerare anche i periodi di sospensione previsti dalla normativa.

In presenza di vecchie cartelle, intimazioni o procedure esecutive, è opportuno ricostruire:

- data di origine del credito;
- data degli atti notificati;
- termine ordinario di prescrizione;
- eventuali periodi di sospensione;
- nuova scadenza risultante.

In concreto: le posizioni più risalenti devono essere valutate caso per caso.

11. CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2026-2027

Sono state inoltre introdotte modifiche alle condizioni di accesso e permanenza nel Concordato preventivo biennale.

Restano centrali:

- l'applicazione degli ISA;
- la verifica dei debiti tributari e contributivi rilevanti;
- l'assenza delle cause di esclusione previste dalla normativa.

Particolare attenzione deve essere prestata anche alle variazioni della compagine sociale e ai rapporti tra professionisti, associazioni e società tra professionisti.

Ingresso di nuovi soci

In determinate situazioni, l'ingresso di nuovi soci o associati non determina automaticamente l'esclusione dal CPB quando i nuovi soggetti abbiano conseguito, nell'anno precedente, redditi entro i limiti previsti dalla nuova disciplina.

Professionisti e STP

Per professionisti che partecipano a STP o associazioni assume inoltre rilievo la verifica dell'ISA applicabile alle diverse attività.

Se le attività del socio e della società ricadono in ISA differenti, può venire meno, nei casi previsti dalla norma, il precedente collegamento obbligatorio tra le rispettive opzioni.

COSA CONSIGLIAMO DI VERIFICARE

Alla luce delle novità illustrate, le imprese interessate dovrebbero verificare in particolare:

- trattamento delle rinunce ai crediti dei soci;
- fondi rischi e fondi oneri;
- modalità di contabilizzazione di crediti e debiti;
- criteri utilizzati per le commesse pluriennali;
- corretta valorizzazione delle rimanenze;
- operazioni bancarie a cavallo d'anno;
- eventuali posizioni di riscossione risalenti;
- requisiti di accesso o rinnovo del CPB 2026-2027.

Il nuovo quadro per le imprese di minori dimensioni punta soprattutto a rendere la contabilità **più semplice e proporzionata alla struttura delle PMI**.

In numerosi casi le regole sostanziali non cambiano, ma vengono eliminate casistiche poco frequenti e ridotti alcuni calcoli particolarmente complessi.



STUDIO BMGR
DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI
BARBARA MAGNONI | GIORDANO RIBOLI
BONAZZETTI S.r.l.

Lo Studio resta a disposizione per verificare l'impatto delle nuove regole sulla singola impresa e valutare gli eventuali interventi da effettuare in sede di predisposizione del bilancio.

Cordiali saluti

Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli